47098-21

**REPUBBLICA ITALIANA**
In nome del Popolo Italiano
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|---|---|---|
| GIOVANNI DIOTALLEVI | - Presidente - | Sent. n. sez. 2162/2021 |
| PIERO MESSINI D'AGOSTINI | | UP - 19/10/2021 |
| STEFANO FILIPPINI | | R.G.N. 2817/2021 |
| SERGIO BELTRANI | - Relatore - | |
| GIUSEPPE COSCIONI | | |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa in data 23/09/2020 dalla CORTE di APPELLO di MILANO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita, per le parti civili (omissis)

(omissis)

(omissis) l'avv. (omissis), che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito, per l'imputato, l'avv. (omissis) che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza.

## Svolgimento del processo

(omissis) ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sua condanna per sedici episodi di truffa aggravata in danno delle pp.oo. indicate nei rispettivi capi d'imputazione (quanto al reato di cui al capo 25, escluse le truffe attinenti ai progetti (omissis) e (omissis), commessi in continuazione tra il 18/06/2013 ed il 06/06/2014, eliminando la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., e ridecendo conseguentemente la pena irrogata dal Tribunale.

## Motivi della decisione

Il ricorso, presentato per motivi in parte privi della specificità necessaria *ex* artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, o comunque manifestamente infondati *ex* art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è integralmente inammissibile.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in espresso riferimento ai reati di cui ai capi 4.6.13.18.21.22.26., violazione di leggi e vizi di motivazione per omessa declaratoria di improcedibilità per tardività delle querele, statuizione asseritamente consequenziale all'intervenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. (la Corte di appello avrebbe erroneamente determinato il *dies a quo* del termine utile per proporre querela, non avendo puntualmente ricostruito per ciascuna p.o. interessata, il momento di acquisizione della consapevolezza dell'ipotizzata condotta truffaldina).

1.1. Il motivo è privo della necessaria specificità perché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha ritenuto non sussistere i presupposti per la sollecitata declaratoria di improcedibilità per tardività delle querele, reiterando doglianze già fondatamente disattese.

La Corte d'appello, riproponendo le argomentazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, ha correttamente valorizzato, ai fini della statuizione contestata, il fatto che le pp.oo. conoscessero l'imputato "come persona affidabile nel settore in cui operavano e che quindi avevano avuto modo di prendere piena consapevolezza di tutti i profili della condotta da lui posta in essere, soltanto quando avevano avuto modo di mettere a confronto le loro esperienze con quelle di altre persone che erano entrate in contatto con lui nello stesso periodo e che avevano subito un pari trattamento. L'iniziativa di riunire le parti lese era stata presa da uno di questi soggetti, (omissis) che, avendo compreso di essere stato vittima di raggiri da parte dell'imputato, aveva cercato di contattare su *internet* persone che avevano avuto

un'analoga esperienza, così promuovendo la formazione di un gruppo su *facebook*, che aveva avuto l'opportunità di confrontarsi ed acquisire così coscienza dell'accaduto. Essendo tale confronto avvenuto nell'aprile 2014, ne deriva che le querele presentate nei successivi mesi di maggio e giugno sono tutte tempestive" (cfr., in particolare, f. 19 s. della sentenza impugnata, nonché ff. 12 ss. della sentenza del Tribunale).

Come evidenziato dalla Corte di appello, le pp.oo. compresero di essere state truffate dall'imputato soltanto quando ebbero occasione, a seguito dell'iniziativa del (omissis), di comunicarsi reciprocamente le condotte poste in essere dall'imputato nei confronti di ciascuna di esse, potendo in tal modo riscontrarne la medesimezza e verificare che si trattava di comportamenti messi in atto nel solco di un *modus operandi* ripetuto e consolidato.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente impugna l'ordinanza del 13/10/2016 deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'intervenuto rigetto di una istanza di messa alla prova, fondato sul mancato risarcimento del danno (il risarcimento del danno sarebbe previsto come necessario al fine di ottenere l'ammissione alla messa alla prova soltanto nei casi in cui esso sia possibile, ma l'imputato versava in condizioni d'impossibilità, come documentato dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato; non assumerebbe rilievo la provenienza del risarcimento da terzi, piuttosto che dall'imputato: nel caso in esame, alcune pp.oo. erano state risarcite dai genitori dell'imputato).

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

In ordine ai reati le cui pp.oo. sono state risarcite dai genitori dell'imputato, le querele non sono state presentate, oppure sono state rimesse: i relativi reati non rientrano, quindi, tra quelli per i quali si procede ed in ordine ai quali l'imputato ha chiesto la messa alla prova.

Ciò premesso, con riferimento ai reati in ordine ai quali attualmente si procede deve rilevarsi che, secondo un orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, è legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative (Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016, Rv. 266322: fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi previdenziali, in cui l'imputato si era limitato a rappresentare all'INPS la sua intenzione, senza che a ciò fosse seguito il versamento né altra condotta indicativa di un'effettiva intenzione di espletare condotte riparatorie). Si è ulteriormente precisato che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il

reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice *ex* art. 464-*bis*, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070).

Conformandosi correttamente ai predetti principi di diritto, la Corte di appello (f. 21 s. della sentenza impugnata) ha valorizzato, a fondamento del rigetto dell'istanza di messa alla prova presentata nell'interesse dell'imputato, l'assoluta reticenza dello stesso imputato sulla destinazione della somma di circa duecentomila euro, costituente profitto delle truffe che gli sono state contestate, inequivocabilmente sintomatica della non serietà dell'intenzione di risarcire i danni cagionati alle pp.oo. dei reati in ordine ai quali si procede.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (lamentando l'inversione dell'onere della prova, in violazione dell'art. 27, comma secondo, Cost., e dell'art. 6 Conv. EDU; il travisamento della prova riguardante i presunti raggiri ed artifizi; la non configurabilità dei reati ipotizzati per mancata integrazione della fattispecie a condotta vincolata di truffa, in difetto di un accertamento formale della falsità della varia documentazione consegnata dall'imputato alle pp.oo., non intervenuto in giudizio in considerazione dell'intervenuta depenalizzazione delle relative condotte, in precedenza integranti il reato di cui all'art. 485 cod. pen. pure in origine contestato, non potendo l'imputato essere gravato dall'onere di documentarne la genuinità; sarebbe al più configurabile a carico dell'imputato un onere della prova di natura civilistica; gli investimenti proposti, molto rischiosi, recherebbero in sé il rischio di un insuccesso, e comporterebbero unicamente gli obblighi di cui all'art. 2253 cod. civ.).

3.1. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 43 e 640 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla configurabilità del necessario dolo (in particolare, sarebbe apodittica l'affermazione della Corte di appello che il comportamento dell'imputato sarebbe stato "preordinato" alla commissione delle truffe *de quibus*.

3.2. I motivi, riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità, possono essere esaminati congiuntamente: essi sono tutti privi della necessaria specificità, perché non considerano le corrette argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione, reiterando doglianze già fondatamente disattese.

La Corte di appello (ff. 23 ss. e ff. 35 ss. della sentenza impugnata, rispettivamente quanto alla materialità delle truffe ed all'elemento psicologico) ha incensurabilmente valorizzato a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità dell'imputato (riprendendo, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le considerazioni del Tribunale, motivatamente condivise perché corroborate

dal contenuto degli atti acquisiti) le dichiarazioni delle pp.oo., tutte considerate attendibili sulla base di diffuse argomentazioni, oltre che corroborate da plurimi e rilevanti elementi di riscontro (il *modus operandi* dell'imputato era sempre lo stesso, ed è stato conformemente riferito da persone che, nella generalità dei casi, al momento del contatto con l'imputato non si conoscevano, e non possono quindi aver concordato di rendere narrazioni non genuine; rispetto alla programmazione del futuro sviluppo dei progetti proposti alle pp.oo., sono sistematicamente venuti meno il versamento della programmate anticipazioni – assolutamente mai emergente dalla documentazione in atti: cfr. in particolare f. 27 della sentenza impugnata - e la costituzione delle società in vista della quale le pp.oo. avevano operato i richiesti versamenti, la cui materiale effettuazione è risultata puntualmente documentata).

Né può ritenersi essere stata teorizzata alcuna inversione dell'onere della prova: nella corretta prospettazione della Corte di appello, l'imputato era, piuttosto, gravato da un mero onere di prova contraria, avendo ampia possibilità di dimostrare – ma solo per sconfessare quanto già emergente *ex actis* – la in ipotesi intervenuta effettuazione dei versamenti e la in ipotesi intervenuta costituzione delle società.

La sequenza delle vicende intervenute, come ricostruita dalla Corte di appello, consente di non nutrire dubbi sulla configurabilità del necessario dolo, evidente apparendo che l'imputato avesse coscienza e volontà di quello che reiteratamente faceva, poiché l'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno (Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Rv. 252824).

4. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (sarebbe stata mal valutata l'acquisita consulenza tecnica di parte; sarebbe sbagliato ritenere che l'imputato avrebbe sofferto di un disturbo bipolare soltanto all'esito della vicenda in oggetto, e non anche durante la fase di consumazione dei reati ipotizzati; sarebbero state equivocate le dichiarazioni del teste (omissis), che ha definito l'imputato come "squilibrato" e "mitomane"; sarebbe stato violato l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in difetto dell'acquisizione di una prova decisiva quanto all'assenza del predetto vizio di mente).

4.1. Il motivo è privo della necessaria specificità perché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha ritenuto non configurabile l'invocata circostanza attenuante, reiterando doglianze già fondatamente disattese.

La Corte di appello (f. 39 ss. della sentenza impugnata) ha, in proposito, correttamente valorizzato in parte quanto emergente dalla stessa consulenza di parte prodotta dall'imputato (secondo la quale sulla stabilità psicologica dell'imputato aveva influito il fatto che le pp.oo., già truffate, non avessero inteso attendere che egli si rimettesse in sesto), in parte il fatto che la documentazione medica cui la menzionata consulenza fa riferimento riguarda "interventi medici successivi alla consumazione dei reati per cui si procede", in parte le dichiarazioni del teste (omissis), dalle quali è emersa conferma che i disturbi accusati dall'imputato erano emersi con entità apprezzabile soltanto "nel periodo successivo a quello di consumazione dei reati" (così la Corte di appello a f. 41 della sentenza impugnata).

La Corte di appello ha, quindi, incensurabilmente concluso la propria disamina sul punto osservando che "non emergono (...) elementi per ritenere che al momento dei fatti l'imputato versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere", né risultava necessario l'espletamento di una perizia.

Frutto di un macroscopico travisamento in diritto è la formulazione di una censura d'illegittimità della sentenza impugnata *ex* art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata acquisizione di una prova decisiva dell'assenza del predetto vizio di mente, atteso che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova (specificamente indicata dall'imputato, della quale sia stata chiesta espressamente e ritualmente chiesta l'ammissione, ma che non sia stata ammessa), che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670). Invero, la previsione del motivo della mancata assunzione di prove decisive postula che la parte ne abbia fatto richiesta "anche nel corso dell'istruzione dibattimentale", ed opera pur sempre sul presupposto che di dette prove le parti abbiano diritto all'ammissione, come si desume dall'espresso richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

5. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l'asseritamente erroneo riconoscimento del risarcimento del danno subìto dalle pp.oo. in relazione ai reati di cui ai capi 6.11.18.21.23. (per assenza di prova certa del versamento delle somme che si sostiene essere state versate dalle pp.oo. all'imputato).

5.1. Il motivo è privo della necessaria specificità perché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha confermato le contestate statuizioni, reiterando doglianze già fondatamente disattese (cfr. f. 42 della sentenza impugata, richiamando il complesso delle argomentazioni correttamente poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità svolte a ff. 32 ss.).

6. In considerazione della totale inammissibilità del ricorso, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello.

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266).

7. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (omissis)

(omissis)

(omissis) che vanno liquidate in complessivi euro dodicimilaseicentotrentasei/00, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (omissis)

(omissis)

(omissis) che liquida in complessivi euro dodicimilaseicentotrentasei/00, oltre accessori di legge.

Così deciso, 19/10/2021

Il Consigliere estensore
Sergio Beltrani

Il Presidente
Giovanni Diotallevi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 DIC. 2021
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli